



Originale

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Comune di San Maurizio C.se

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

28/04/2022

OGGETTO:

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI E TARIFFE TARIP ANNO 2022.
APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **trentasette** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presenze
1. BIAVATI Paolo - Sindaco	Si
2. NEPOTE Ezio - Vice Sindaco	Si
3. GIUGLIANO SONIA - Assessore	Ass.Giust.
4. PERSICHELLA Andrea - Assessore	Si
5. AIMONE-GIGGIO SILVIA - Assessore	Si
6. ZAPPALA' Antonio - Consigliere	Si
7. PICAT RE Franco - Consigliere	Ass.Giust.
8. GOBETTO GIULIA - Consigliere	Si
9. RIGODANZA DANIELA - Presidente	Si
10. BATTAGLIOTTI PATRIZIA - Consigliere	Si
11. CANOVA ROBERTO - Consigliere	Si
12. CARGNINO Laura - Consigliere	Si
13. DEBERNARDI VENON Massimiliano - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Signor Dott. Luca Francesco Bertino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Daniela Rigodanza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente mette in trattazione l'argomento di cui all'oggetto, la cui proposta di deliberazione è allegata alla presente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata.

Udita la relazione dell'Assessore Aimone Giggio in merito all'argomento in oggetto;

Dato atto che il resoconto integrale degli interventi, come trascritti da registrazione digitale, sarà allegato all'originale del verbale di deliberazione, in conformità dell'art. 40, comma 1, del Vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di cui in allegato:

- quanto alla regolarità tecnica – servizio / ufficio Finanziario: FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Con voti espressi in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:
presenti n. 11; votanti n.7; astenuti n. 4 (Battagliotti, Canova, Cargnino, Debernardi Venon);
voti favorevoli n. 7;
voti contrari n. =;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, ad oggetto:

“ PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI E TARIFFE TARIP ANNO 2022.
APPROVAZIONE. ”.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con voti espressi per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti n. 11; votanti n.7; astenuti n. 4 (Battagliotti, Canova, Cargnino, Debernardi Venon);
voti favorevoli n. 7;
voti contrari n. =;

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

Al termine della votazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Sindaco per i saluti e ringraziamenti ai Consiglieri Comunali, ai Responsabili di Area e ai dipendenti tutti essendo terminato il suo mandato elettorale;

Intervengono, inoltre i Consiglieri Gobetto, Canova, Cargnino, Battagliotti, il Vice Sindaco Nepote, il Presidente del Consiglio Comunale Rigodanza

Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio Comunale chiude il consesso alle ore 19.23.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI E TARIFFE TARIP ANNO 2022. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga*»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 702, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Maurizio Canavese è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto ed approvato dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente –Ente territorialmente competente nella seduta del CDA in data 14/03/2022;

Tenuto conto che il piano finanziario 2022 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- Relazione di accompagnamento redatta dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente

Vista la nuova deliberazione Arera, numero 4/DRIF/2021 del 4/11/2021, con la quale ARERA ha definito l'aggiornamento del metodo di predisposizione dei piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani valido per gli anni dal 2022 al 2025, denominato Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2.

Vista inoltre la deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 con la quale ha redatto un testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono.

Dato atto che il Consorzio Cisa, in qualità di Ente territorialmente competente, ha il compito di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori (Art. 3 comma 1) e che il Consorzio suddetto ha stabilito di individuare il predetto posizionamento nello SCHEMA 1 – Livello qualitativo minimo.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di consiglio comunale:

- n. 23 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti in modalità puntuale - TARIP – (tariffa puntuale) ex art. 1 comma 668 L. 27 dicembre 2013 n. 147”;
- n. 7 del 28/02/2019 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento per l'applicazione sui rifiuti in modalità puntuale - TARIP – (tariffa puntuale) ex art. 1 comma 668 L. 27 dicembre 2013 n. 147”;
- n. 64 del 21/12/2019 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al Regolamento per l'applicazione sui rifiuti in modalità puntuale - TARIP – (tariffa puntuale) ex art. 1 comma 668 L. 27 dicembre 2013 n. 147”;
- n. 23 in data 29/07/2020 con la quale è stato adeguato il Regolamento per l'applicazione sui rifiuti in modalità puntuale - TARIP – (tariffa puntuale) ex art. 1 comma 668 L. 27 dicembre 2013 n. 147, alle disposizioni introdotte da Arera e alle nuove disposizioni legislative in materia di accertamento e riscossione coattiva (legge di bilancio 2020);
- n. 25 del 28/06/2021, con la quale è stato adeguato il Regolamento per l'applicazione sui rifiuti in modalità puntuale - TARIP – (tariffa puntuale) ex art. 1 comma 668 L. 27 dicembre 2013 n. 147, alle disposizioni introdotte dal D.lgs 116/2020 e dal DL 41/2021;

RICHIAMATO l'art. 4 del predetto Regolamento – Determinazione della tariffa;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 52/2020/rif del 03.03.2020, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Vista la nota operativa di ARERA del 15/03/2021;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, Allegato "A" alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";

Tenuto conto che il Piano Finanziario anno 2022 rientra nei parametri delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*";

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'Allegato A succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato B della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del*

comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

- Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio*

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto l'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: “5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Dato atto che i comizi elettorali sono stati indetti con decreto prefettizio del 04/04/2022 e successivamente pubblicati in data 13/04/2022;

Dato atto che spetta ai consigli in scadenza, nella propria autonomia, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza e della improrogabilità (Ministero dell'interno, 7 dicembre 2006). Tali sono i casi in cui l'inattività comporti un danno per l'ente o si configuri come un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali.

Dato atto che si rende necessario, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, prendere atto del Piano Finanziario 2022 e approvare le Tariffe Tarip entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, fissato attualmente dalla normativa al 31/05/2022 e quindi anteriormente alle elezioni amministrative fissate per il giorno 12 giugno, assumendo pertanto il carattere di obbligo derivante da legge;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento che tale atto;
2. di prendere atto del Piano Finanziario 2022 e documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione;

3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARIP) relative all'anno 2022 di cui all'Allegato B della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. di dare atto che alle tariffe TARIP deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
6. di dare atto che anche per l'anno 2022 trovano applicazione le agevolazioni tariffarie previsti dagli artt. 14 e 15 del Regolamento Tarip, e che tali riduzioni/agevolazioni ed esenzioni dovranno trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
7. di riconfermare che per le categorie 9 "Case di cura e di riposo" e 10 "Ospedali", ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 6, a fronte di specifici servizi supplementari realmente forniti da parte del soggetto gestore, i coefficienti potenziali di produzione Kc legati ai costi fissi del servizio sono incrementati del 50% rispetto al valore massimo previsto dal D.P.R. 158/1999;
8. di riconfermare che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, a seguito dell'attivazione di uno specifico e personalizzato servizio di raccolta e smaltimento, la tariffazione della grande utenza aeroportuale venga applicata secondo lo specifico accordo sottoscritto nella misura pari a € 302.000,00 di cui € 151.877,71 per costi fissi e € 150.122,29 per costi variabili;
9. di riconfermare che, come consentito dalla normativa di riferimento, per le utenze domestiche il cui nucleo familiare è composto da un unico componente, il coefficiente Ka è ridotto a 0,60, inferiore rispetto ai valori minimi di cui al dpr 158/1999, per una migliore aderenza alla realtà territoriale;
10. di stabilire che la bollettazione in acconto della tariffa avvenga in n. 2 rate aventi cadenza almeno bimestrale;
11. di stabilire che in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma Qualora 15 ter del 201/20211 convertito in Legge 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis del D.L. 34/19 convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della Tari anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2022, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta u base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2021 in acconto e delle tariffe 2022 a conguaglio;
12. di trasmettere copia della presente al gestore per la formalizzazione degli adempimenti richiesti;
13. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Letto, confermato e sottoscritto in data 03/06/2022

Il Presidente
Firmato digitalmente
RIGODANZA DANIELA

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott. Luca Francesco Bertino